AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO DELLE GARANZIE ASSUMIBILI A CARICO DELLO STATO IN BASE ALL'ART. 36 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1967, N. 131

Art. 1

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, e' elevato di lire 250 miliardi ed e' portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.

Versione in vigore dal 17 novembre 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato in base all'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131
Estremi	Decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-limite-massimo-delle-garanzie-assumibili-a-carico-dello-1972/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it